

## WHISTLEBLOWING POLICY



**FEDERCHIMICA**  
CONFINDUSTRIA

## INDICE

1.	SCOPO.....	3
2.	DEFINIZIONI .....	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
4.	CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI .....	5
5.	SEGNALAZIONI ANONIME .....	5
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	6
7.	DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI .....	6
8.	GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
9.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	7
10.	TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI.....	7
11.	TUTELA DEL SEGNALATO .....	8
12.	TRATTAMENTO DEI DATI.....	9
13.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC.....	9
14.	APPROVAZIONE, MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA POLICY.....	9

## 1. SCOPO

Questa Whistleblowing Policy (“**Policy**”) ha lo scopo di definire le modalità di effettuazione della segnalazione di informazioni relative ai diversi illeciti che possono generare rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la Federazione nazionale dell’industria chimica (“**Federchimica**” – con questo intendendo l’intero Sistema Federchimica, che include Sviluppo Chimica S.p.A., Accademia S.p.A. e Centro Reach S.r.l.). In particolare, la Policy disciplina, anche attraverso indicazioni pratiche, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni in questione, oltre alle forme di tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei Segnalati, dei Facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché i ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo in questione.

Con la Policy, Federchimica intende dunque dare piena attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“**Decreto Whistleblowing**”) attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (“**Direttiva UE**”).

Alla luce di quanto sopra, Federchimica, al fine di favorire la piena legalità e la massima trasparenza all’interno della propria organizzazione, attraverso la Policy in questione intende:

- rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o, ad ogni modo, scoraggiare il ricorso alla segnalazione di reati, illeciti o violazioni ai sensi della normativa citata sopra; e
- tutelare e garantire la riservatezza del soggetto segnalante.

## 2. DEFINIZIONI

Di seguito si riporta l’elenco delle definizioni dei termini utilizzati nella Policy.

*Decreto Whistleblowing*: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;

*Direttiva UE*: direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea*”;

*Facilitatori*: soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo;

*Segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

*Segnalato*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona implicata comunque nella violazione segnalata.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **3.1 Ambito soggettivo**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni ai sensi della Policy potranno essere effettuate esclusivamente dai seguenti soggetti ("**Segnalanti**"), ove legati da un rapporto contrattuale/giuridico con Federchimica:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi e collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- tirocinanti;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ovvero, componenti del Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori Contabili e Collegio speciale dei Probiviri della Federazione e componenti dei C.d.A. e collegi sindacali delle società facenti parte del c.d. Sistema Federchimica).

La tutela garantita ai Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga successivamente al termine del rapporto giuridico con Federchimica, nel caso in cui le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Decreto Whistleblowing, i seguenti soggetti beneficeranno di alcune delle tutele riconosciute ai Segnalanti (ed elencate al successivo paragrafo 10):

- Facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del Segnalante o enti per i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Ulteriori informazioni sulle categorie che rientrano nell'ambito soggettivo della Policy sono reperibili nelle linee guida emanate dall'ANAC in conformità all'art. 10 del Decreto Whistleblowing (di seguito, le "**Linee Guida ANAC**").

#### **3.2 Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)**

Le segnalazioni hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, le quali ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Federchimica, come di seguito precisato ("**Violazioni**").

#### **3.3. Le informazioni rilevanti**

Le informazioni oggetto delle segnalazioni devono riguardare esclusivamente le Violazioni commesse o che, sulla base di elementi fattuali/concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Federchimica, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Ad esempio, saranno considerate informazioni rilevanti: (i) fondati sospetti circa l'avvenuta o la futura commissione di una Violazione; ed (ii) elementi che riguardano condotte volte ad occultare le relative Violazioni.

Diversamente, non saranno considerate informazioni rilevanti: (i) notizie palesemente prive di fondamento; (ii) informazioni che sono già di pubblico dominio; e (iii) informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o *rumors*.

### **3.4 Violazioni**

Qui sotto si riportano alcuni esempi di Violazioni che potranno essere oggetto di segnalazione:

#### **a) Normativa nazionale:**

- illeciti *antitrust*;
- peculato;
- concussione;
- indebita percezione di erogazioni;
- truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- corruzione e abuso d'ufficio;
- induzione indebita a dare promettere utilità;
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

#### **b) Normativa dell'Unione Europea:**

- frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea;
- reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della Policy, ad esempio, le segnalazioni riguardanti contenziosi o vertenze di lavoro, conflitti personali tra il Segnalante e un altro lavoratore o le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

## **4. CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI**

È cruciale che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca tutti gli elementi utili per consentire a Federchimica di comprendere l'oggetto della stessa e condurre un'istruttoria completa, ai fini di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

È opportuno quindi che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante (fatto salve le segnalazioni anonime di cui al paragrafo 5);
- una completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire/testimoniare sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti rilevanti.

## 5. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime (cioè le segnalazioni prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del segnalante), verranno esaminate e, ricorrendone i presupposti, prese in considerazione da Federchimica solo qualora siano adeguatamente circostanziate ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 4 e purché ricevute da Federchimica con le modalità previste dalla Policy (come indicato al successivo paragrafo 6).

## 6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica adottata da Federchimica quale canale interno di segnalazione.

Si riporta nel dettaglio la procedura relativa all'inoltro delle segnalazioni:

- Accedere alla piattaforma informatica al seguente link:  
<https://federchimica.segnalazioni.net>
- Seguire la procedura indicata nel link della relativa piattaforma informatica che prevede, in sintesi, quanto segue:
  - un accesso regolamentato e a norma privacy;
  - una netta separazione del processo di iscrizione e del processo di segnalazione;
  - la possibilità di inviare sia segnalazioni scritte, sia segnalazioni vocali;
  - segnalazioni completamente anonime oppure riservate di utenti registrati;
  - tracciamento e visualizzazione dello stato di lavorazione della segnalazione;
  - scambio di comunicazioni crittografate.

L'uso della piattaforma è molto semplice.

- 1) Per prima cosa, sarà possibile scegliere se **creare un account**, e procedere previo accesso all'invio della segnalazione, oppure **procedere senza creare un account**, in completo **anonimato**. Anche in caso di registrazione, **i dati personali** del Segnalante verranno comunque **trattati con la massima riservatezza**.
- 2) In seguito, il **Segnalante dovrà compilare i diversi campi del form**: oggetto della segnalazione, tipologia Segnalante (se dipendente/lavoratore, fornitore o altro – da specificare-), tipologia della segnalazione e i soggetti coinvolti. Per alcune caselle, come per esempio quella relativa alla tipologia di segnalazione, compariranno dei menu multi-scelta in cui fare la specifica selezione.
- 3) Viene prevista la possibilità di indicare il soggetto destinatario della segnalazione (Federchimica, Accademia S.p.A., Centro Reach S.r.l., SC Sviluppo Chimica S.r.l.), oggetto della segnalazione, di modo da garantire la corretta separazione.

- 4) È prevista la possibilità di **inserire degli allegati**.
- 5) Dopo l'invio della segnalazione, questa viene immediatamente ricevuta e assegnata al Responsabile di riferimento, che verrà avvisato tramite e-mail. **Il Segnalante riceverà un codice che consentirà**, anche al Segnalante che ha scelto di procedere in anonimato, **di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione**. La piattaforma prevede anche una sezione riservata ai messaggi, relativi alla segnalazione, che il Segnalante potrà scambiare con il Responsabile.

Il canale di segnalazione adottato da Federchimica consente di tutelare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, a prescindere dalla natura anonima della segnalazione.

Federchimica, infine, garantisce la possibilità di effettuare le segnalazioni, anche in forma orale, su richiesta del Segnalante, attraverso l'organizzazione di un incontro di persona, fissato entro un termine ragionevole, con i soggetti di cui al successivo paragrafo 7.

## **7. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni sono ricevute dal canale interno appositamente nominato ("Referente"), individuato da Federchimica quale soggetto responsabile dell'implementazione della Policy e della gestione e valutazione delle segnalazioni. Il Referente si avvale del supporto e della collaborazione di consulenti esterni a Federchimica (come, ad esempio, avvocati) per la gestione delle segnalazioni. Il Referente, e/o il team di supporto esterno, si occuperà di dirimere gli eventuali conflitti di interesse che dovessero essere presenti nella segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da Federchimica, tale soggetto dovrà, direttamente o per il tramite del diretto superiore, adoperarsi per trasmettere tempestivamente la segnalazione al Referente, utilizzando il canale appropriato.

## **8. GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Nella gestione e valutazione delle segnalazioni, il Referente sarà tenuto a procedere nel rispetto della seguente procedura:

- Il Referente rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.
- Nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, il Referente valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione con lo scopo di verificarne l'ammissibilità e la fondatezza della stessa. A mero titolo esemplificativo, il Referente reputerà inammissibili le segnalazioni:
  - a) manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti;
  - b) che presentano un contenuto generico tale da non consentire la corretta comprensione dei fatti;

c) corredate da documentazione insufficiente.

I soggetti coinvolti nella fase di segnalazione saranno, in ogni caso, tenuti a garantire la massima riservatezza in merito al Segnalante, al Segnalato, al Facilitatore e a eventuali altri soggetti indicati nella segnalazione (oltre a tutti i dati relativi alla segnalazione stessa di cui entreranno in possesso).

- Contestualmente, il Referente mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo le integrazioni ritenute opportune/necessarie.
- In caso di ammissibilità della segnalazione, il Referente avvia la fase istruttoria interna sui fatti o sulle condotte contenute nella segnalazione, finalizzata ad indagare la sussistenza dei fatti stessi. Come indicato nel precedente paragrafo 7, durante la fase istruttoria, il Referente può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre funzioni/uffici e/o consulenti esterni di Federchimica (come, ad esempio, avvocati).
- Il Referente mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo delle integrazioni, dando diligente seguito alle stesse.
- Il Referente invia un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure adottate (es. archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti) o da adottare per dare seguito alla segnalazione (es. avvio di un'inchiesta interna) e delle ragioni alla base della scelta effettuata, ove tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna; ciò avverrà entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

## **9. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, il Referente archiverà debitamente la documentazione relativa alla segnalazione.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

## **10. TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI**

### **Tutela della riservatezza**

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Whistleblowing, Federchimica garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, fatto salvo il caso in cui il Segnalante comunichi il suo consenso alla rivelazione di tali informazioni.

In caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia necessaria per la difesa della persona interessata dal procedimento disciplinare, Federchimica potrà utilizzare la segnalazione ai fini del procedimento in questione, solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora la segnalazione venga effettuata dal Segnalante attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione interna, pur presentando i requisiti delle segnalazioni disciplinate dalla Policy, il Referente e gli altri soggetti competenti avranno cura di tutelare la riservatezza del Segnalante, salvo quanto disposto nel secondo capoverso del paragrafo 7 che precede.

Federchimica garantisce altresì la riservatezza dell'identità dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

### **Tutela da eventuali ritorsioni**

Federchimica non potrà porre in essere né minacciare alcuna ritorsione nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte da qualificarsi ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di mansioni, trasferimento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; – note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing nel caso di violazione del summenzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sussistenza di un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al paragrafo 3.2.;
- le segnalazioni devono essere effettuate coerentemente alla procedura indicata nei paragrafi precedenti.

In difetto di una delle sopraindicate condizioni, la segnalazione non rientrerà nell'ambito della disciplina della Policy e del Decreto Whistleblowing.

Le tutele di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto Whistleblowing si applicano altresì ai soggetti diversi dal Segnalante identificati al paragrafo 3.1 della Policy (ad esempio, Facilitatori e colleghi di lavoro del Segnalante).

## **11. TUTELA DEL SEGNALATO**

Federchimica garantisce altresì la riservatezza dell'identità del Segnalato, dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei

procedimenti avviati a seguito della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante stesso.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali del Segnalante, del Segnalato, dei Facilitatori e di ogni altro soggetto coinvolto e/o citato nelle segnalazioni è svolto da Federchimica – in qualità di titolare del trattamento – conformemente alla legge vigente e all’informativa privacy disponibile al seguente link: <https://www.federchimica.it/privacy>

Si segnala che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (ossia il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato) non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo alla competente autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del GDPR – qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del Segnalante.

## **13. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC**

Il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità - unicamente al verificarsi di alcune circostanze precisamente individuate e tipizzate dal medesimo decreto - di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito direttamente dall’ANAC (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>).

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna alle seguenti condizioni:

- nel caso in cui il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è funzionante;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **14. APPROVAZIONE, MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA POLICY**

La Policy è stata implementata da Federchimica nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Generale della Federazione con delibera del 20 novembre 2023.

La presente Policy entrerà in vigore in data 17 dicembre 2023.

Federchimica potrà modificare la Policy in qualsiasi momento.

La Policy verrà pubblicata sul sito *internet* di Federchimica e sulla pagina della piattaforma *online* del canale di segnalazione interna; sarà inoltre disponibile nella rete aziendale e verrà esposta in un punto visibile e facilmente accessibile, all’interno della sede di Federchimica (bacheca aziendale).